



PROVINCIA DI MATERA

Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone

Approvato con delibera di C.P. n. 76 del 28.12.1998

Modificato con delibera di C.P. n. 37 del 21 luglio 2011

I N D I C E

PARTE I

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 - Concessioni /Autorizzazioni.....	4
Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione	4
Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo	5
Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo	6
Art. 6 - Istruttoria	6
Art. 7 - Conclusione del procedimento.....	7
Art. 8 - Rilascio della concessione/autorizzazione. Deposito cauzionale.....	7
Art. 9 - Contenuto e durata del provvedimento di concessione/autorizzazione	8
Art. 10 - Principali obblighi del concessionario	8
Art. 11 - Revoca, modifica e sospensione della concessione/autorizzazione - Rinuncia	9
Art. 12 - Decadenza dalla concessione/autorizzazione	10
Art. 13 - Subentro nella concessione/autorizzazione	10
Art. 14 - Rinnovo e proroga della concessione/autorizzazione.....	11
Art. 15 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni.....	11
Art. 16 - Occupazioni d'urgenza.....	11
Art. 16-bis - Consegna temporanea delle traverse interne ai centri abitati per attività di promozione turistica	11

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17 - Oggetto del canone. Esenzioni.....	13
Art. 18 - Soggetti tenuti al pagamento del canone	14
Art. 19 - Durata delle occupazioni.....	14
Art. 20 - Classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici provinciale.....	15
Art. 21 - Determinazione della misura di tariffa base.....	26
Art. 22 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione.....	26
Art. 23 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.	27
Art. 24 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni	29
Art. 25 - Criteri ordinari di determinazione del canone.....	30
Art. 26 - Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.....	30
Art. 27 - Agevolazioni	31
Art. 28 - Modalità e termini per il pagamento del canone	31
Art. 29 - Sanzioni	32
Art. 30 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi	33

Art. 31 - Funzionario responsabile	33
Art. 32 - Contenzioso	34
Art. 33 - Disciplina transitoria	34
Art. 34 - Disposizioni finali - entrata in vigore del presente regolamento	34

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'articolo 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con delibera di C.P. n. 76 del 28.12.1998 e modificato con delibera di C.P. n. 37 del 21.07.2011.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
 - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- C) criteri di determinazione del canone;
- D) agevolazioni speciali;
- E) modalità e termini per il pagamento del canone;
- F) accertamento e sanzioni;
- G) disciplina transitoria.

Art. 2 - Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per

l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

4. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore a 6 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o mantenimento del verde.

Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/ autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) nel caso in cui il richiedente è una persona fisica o un'impresa individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o del domicilio legale e del codice fiscale;

b) nel caso in cui il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati alla precedente lettera a), l'indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale ed amministrativa, del codice fiscale nonché delle generalità del legale rappresentante o dell'amministratore, anche di fatto, che sottoscrive la domanda;

c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

d) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel

presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessaria ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deva dimostrare di esserne in possesso.

4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo **deve precedere** l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata. Qualora siano necessarie altre autorizzazioni di comuni o di altri enti, il predetto termine decorre dalla data in cui tali autorizzazioni sono presentate al responsabile del procedimento.

Art. 6 - Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 4, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 20 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto

termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici e nullaosta tecnici. Detti pareri e nullaosta con le relative prescrizioni tecniche devono essere resi e comunicati al responsabile nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7 - Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8 - Rilascio della concessione/autorizzazione. Deposito cauzionale

1. Fatto salvo l'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 5 della legge 7.8.1990, n. 241, il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore competente secondo l'ordinamento delle strutture organizzative della Provincia, previo versamento in un'unica soluzione da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- le marche da bollo;
- le spese di sopralluogo;
- il canone relativo all'anno di rilasci della concessione, per le occupazioni permanenti;
- il canone determinato nel provvedimento di autorizzazione, per le occupazioni temporanee;
- le spese di registrazione, qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a tale formalità;
- deposito cauzionale, ove richiesto.

2. La Provincia può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio provinciale.

3. L'ammontare della cauzione è stabilito dal responsabile del servizio tecnico, in misura

proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

4. La cauzione, non fruttifera d'interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento di concessione ed è restituita entro il termine di quindici giorni dalla data di verifica da parte del responsabile del servizio tecnico della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 9 - Contenuto e durata del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 4;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
- l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 10.

2. Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore a 29 anni, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del nuovo codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.

3. Il periodo di validità della concessione/autorizzazione è stabilito dal funzionario del servizio tecnico competente, sulla base della domanda e in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Art. 10 - Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

3. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al nuovo codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione.

4. Ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, è fatto, altresì, obbligo al concessionario:

a) di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese e cura nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di

rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione;

b) di provvedere a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a rimettere in pristino il suolo, rimuovendo le opere installate. In mancanza, vi provvede la Provincia con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 8.

5. Il concessionario è tenuto, inoltre, ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi nonché a mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata.

6. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dalla Provincia. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediatamente comunicazione alla Provincia che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

7. Il concessionario è tenuto a versare il canone alle scadenze fissate.

8. *E' possibile richiedere la cointestazione della concessione/autorizzazione fino ad un massimo di **quattro** cointestatori. In tal caso è consentita la suddivisione in parti uguali del canone dovuto.*

9. *In caso di cointestazione, tutti gli intestatari sono obbligati in solido al rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione.*

10. *In caso di morosità di uno degli intestatari, si procederà nei suoi confronti a norma dell'art. 30 con applicazione di una sanzione minima non inferiore ad €. 10,00.*

Art. 11 - Revoca, modifica e sospensione della concessione/autorizzazione - Rinuncia

1. La Provincia può revocare, modificare e sospendere in qualunque momento, senza alcun obbligo d'indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione nonché imporre nuove condizioni, qualora sopravvengono motivi di pubblico interesse che rendono non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario provinciale che ha revocato la concessione/autorizzazione.

3. La sospensione temporanea della concessione/autorizzazione per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta alla Provincia. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo di concessione/autorizzazione. Se

l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto, salvo che la rinuncia non sia dovuta a cause di forza maggiore. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento al comma 4 dell'articolo 8.

Art. 12 - Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- ◆ violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- ◆ violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- ◆ mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento;
- ◆ violazione delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata, su apposita segnalazione dei competenti uffici di controllo e di sorveglianza, dal funzionario competente al rilascio della concessione/autorizzazione il quale dispone altresì i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo o dello spazio pubblico occupato.

Art. 13 - Subentro nella concessione/autorizzazione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri

2. Qualora il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività o la proprietà del bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione, il subentrante, fatta eccezione per i casi di cui al comma 3, è obbligato ad attivare, non oltre 60 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività o per il bene immobile rilevati.

3. Non è richiesto il rilascio di un nuovo atto di concessione:

a) per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale, qualora questa rimanga inalterata, in caso di subentro nella titolarità di esercizio di un'attività commerciale.

b) in caso di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile servito da passo carraio.

4. Resta fermo, comunque, l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai

fini del pagamento del canone e dell'assunzione da parte del subentrante degli obblighi e delle responsabilità derivanti dalla concessione/ autorizzazione in atto.

Art. 14 - Rinnovo e proroga della concessione/autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le autorizzazioni per occupazione temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta 60 giorni prima della scadenza, con le stesse modalità previste dall'articolo 4 del regolamento, indicando la durata del rinnovo e gli estremi della concessione che s'intende rinnovare. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6, e 7.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della autorizzazione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

Art. 15 - Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione /autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16 - Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 16-bis - Consegna temporanea delle traverse interne ai centri abitati per attività di promozione turistica

1. Su richiesta dei comuni interessati è possibile procedere alla consegna temporanea delle traverse interne ai centri abitati al fine di consentire lo svolgimento di attività di promozione turistica e del territorio.

2. In tal caso il legale rappresentante del Comune formulerà richiesta scritta non meno di 30 giorni prima della data di consegna che non potrà avere durata superiore a mesi 4 per anno solare sia che questa avvenga in maniera continuativa sia che avvenga in maniera discontinua.

3. A seguito della richiesta di cui al comma 2, verrà redatto apposito verbale di consegna temporanea della strada provinciale interessata a firma del Dirigente dell'Area Tecnica della Provincia o suo delegato e del Responsabile del Comune delegato per l'occasione.

4. Per tutta la durata della consegna della traversa interna di cui al presente articolo, le autorizzazioni per occupazioni temporanee saranno rilasciate dal Comune competente che provvederà ad incamerare l'eventuale canone dandone semplice comunicazione all'Ufficio Concessioni della Provincia. Il Comune non potrà viceversa rilasciare in tale periodo autorizzazioni e/o concessioni per occupazioni permanenti restando invariate le norme in materia di cui al presente Regolamento.

PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE
DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17 - Oggetto del canone. Esenzioni.

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono provinciali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade provinciali attraversanti i centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone di concessione/autorizzazione di cui al presente regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.

4. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi o a fronte di esercizi pubblici/commerciali. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

- ◆ le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e loro consorzi nell'ambito delle loro funzioni istituzionali e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- ◆ le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione ;
- ◆ le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- ◆ le occupazioni temporanee, realizzate da enti pubblici diversi da quelli indicati al primo punto, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- ◆ le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4.12.1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- ◆ le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a sessanta minuti e, comunque le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- ◆ le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;

- ◆ Le occupazioni occasionali con fiori e piante, effettuate in occasione di festività, ricorrenze, o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi al servizio;
- ◆ le occupazione con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- ◆ le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- ◆ le occupazioni con vetture adibite al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- ◆ le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti alla rete fognaria, di acqua potabile e, comunque, le occupazione di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- ◆ le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- ◆ le occupazioni realizzate per la sosta di veicoli per il tempo necessario al carico/scarico delle merci nonché le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore a sei ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde;
- ◆ le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- ◆ le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante;
- ◆ le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap;
- ◆ accessi e diramazioni (con esclusione dei passi carrabili per i quali è richiesto l'apposizione del cartello previsto dal Codice della Strada) autorizzati sui tratti di strada interni ai centri abitati inferiori a 10.000 abitanti.

Art. 18 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

3. Nei casi di subentro nella concessione previsti dal secondo comma dell'articolo 13 è obbligato al pagamento del canone il soggetto subentrante.

Art. 19 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la

cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 20 - Classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici provinciale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle strade, delle aree e degli spazi pubblici occupati, desunta dalla centralità rispetto al capoluogo di provincia, dalla densità della popolazione ed abitativa, dal flusso turistico, dal concentrazione nel territorio di insediamenti industriali, artigianali e commerciali, dall'intensità del traffico veicolare e dalle caratteristiche orografiche del territorio. A tal fine, su parere del settore tecnico, le strade, le aree e gli spazi pubblici provinciali sono suddivisi in due categorie, secondo il seguente elenco di classificazione:

ELENCO DELLE STRADE PROVINCIALI	
APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA	
006 S.P. MATERA- GRAVINA	Dallo svincolo con la strada a s.v. MT - Ferrandina al confine con la provincia di Bari
009 S.P. TURSI - POLICORO	Dalla S.P. 154 - Il tronco - Progr. Km. 4,800 allo Scalo di Policoro progr. Km. 20;550.
012 S.P. 154 II TRONCO	Dalla Progr. Km. 24,867 presso Tursi alla progr. Km.172,900 della SS.103.
013 S.P. 154 III TRONCO	Dal Km. 24,700 della SS.176 allo Scalo di Pisticci progr. Km. 0,700.
014 S.P. 154 IV TRONCO	Dal Km. 181,100 della SS.103 allo Scalo di Bernalda progr. Km. 24,023
015 S.P. 154 V TRONCO	Dallo Scalo di Bernalda progr. Km. 23,023 al bivio con la S.P. 211 - 3' tronco progr.Km.5,100
016 S.P. 154 VI TRONCO	Dalla progr. Km. 5,100 alla S.P. 211 -3' tronco al confine con la provincia di Taranto progr. Km. 40,023
018 S.P. POZZITELLO - PISTICCI - S. BASILIO (tratto Pisticci - S. Basilio)	Dal Km. 26.600 della SS. 176 allo scalo di S. Basilio progr. Km. 26.446
019 S.P. FERRANDINA - SCALO	Dall'abitato di Ferrandina al Km. 11.220 della SS.176

	OMONIMO		(Scalo di Ferrandina)
020	S.P. FERRANDINA SALANDRA	-	Dall'abitato di Ferrandina al bivio con la s.p. Salandra-Grottole progr. Km. 5,938
021	S.P. MESSAPICA		Dal Km. 558,560 della SS.7 allo Scalo di Montescaglioso progr. Km.14,597
022	S.P. MESSAPICA		Dalla progr. Km. 14,597 (Scalo di Montescaglioso) al confine con la provincia di Taranto progr. Km. 19,327
024	S.P. 211 II TRONCO		Dalla progr. Km. 12,034 (abitato di Pomarico) alla progr. Km. 30,334 verso Bernalda.
025	S.P. 211 III TRONCO		Dal Km. 23,700 della SS. 175 alla Progr. Km. 40,023 della s.p. 154 V° Tronco.
026	S.P. S. MAURO FORTE BIVIO SS. 277	-	Dall'abitato di S. Mauro F. al Km. 45,800 della SS. 277.
027	S.P. SALANDRA - GROTTOLE Dall'abitato di Salandra alla SS. 7 presso l'abitato di Grottole.		Dall'abitato di Salandra allo Scalo omonimo progr. Km.17,100 e dallo Scalo di Salandra progr. Km. 17,100 alla SS.7 Km. 539,580 (abitato di Grottole).
028	S.P. CALCIANO OMONIMO GRASSANO	- SCALO SCALO	Dall'abitato di Calciano al Km. 24,150 della SS. 277 (Scalo di Grassano)
030	S.P. POMARICO Tronco dalla S.P. 211 presso Pomarico alla SS. 176 C.da "Baracche".		Dalla s.p. 211 I° Tronco progr. Km. 1,750 alla SS.176 - Km. 5,640 (C.da Baracche)
031	S.P. MATERA MONTESCAGLIOSO Tronco dalla SS. 175 all'incrocio con la s.p. Messapica.	-	Dal Km. 6,950 della SS. 175 allo Scalo di Montescaglioso.
032	S.P. MONTESCAGLIOSO SCALO OMONIMO tratto dall'abitato allo scalo omonimo	-	Dall'abitato di Montescaglioso allo Scalo omonimo CC.LL.
033	S.P. MONTESCAGLIOSO PIANI BRADANO Tratto dall'abitato di Montescaglioso all'innesto con la SS.175.	-	Dall'abitato di Montescaglioso al Km. 17,200 della SS. 175
034	S.P. MONTESCAGLIOSO GINOSA Dall'abitato all'innesto con la s.p. "Messapica" presso Titolo Patasco	-	Dall'abitato di Montescaglioso al 19,327 della s.p. Messapica (Località Titolo Patasco)
035	S.P. NOVA SIRI		Dall'abitato di Nova Siri al Km. 167,900 della SS. 104

	Tronco dall'abitato di Nova Siri alla SS. 104 presso bivio "Prietra del Conte".	(Località Pietra del Conte)
036	S.P. ROTONDELLA Tronco dall'abitato alla SS. 104 presso Bivio "Mortella".	Dall'abitato di Rotondella al Km. 157,700 della SS. 104 (Località Bivio Mortella)
038	S.P. ANDRIACE Dalla provinciale 154 all'Azienda "Andriace".	Dalla Progr. Km.5,000 della s.p. 154 IV Tronco all'Azienda Andriace progr. Km. 4,200.
039	S.P. GRASSANO ABITATO - BIVIO SS.7 (Versante Matera)	Dall'abitato di Grassano al Km. 526,500 della SS.7
040	S.P. BERNALDA METAPONTO MARE -	Dal Km. 457,100 della SS.106 all'incrocio con Viale Magna Grecia.
041	S.P. MONTALBANO ANDRIACE - SS. 176 - Dall'azienda Andriace alla SS. 106	Dal Km. 4,200 della s.p. Andriace al Km. 432,200 della SS.106.
042	S.P. RONDINELLE Dalla SS. 99 all'innesto con la strada Altamura - Castellaneta in C.da Masseria "Castello".	Dal Km. 16,500 della SS.99 all'innesto con la s.p. Altamura - Castellaneta. (Località Masseria Castello)
043	S.P. PAPALIONE - MASSERIA FERRI	Dalla progr. Km. 6,400 della s.p. Matera - Grassano. alla s.p. Sinistra Bradano (S. Giuliano) progr. Km. 4,500
044	S.P. DEMANIOIO CAMPAGNOLO Dalla s.p. 154 presso Masseria Ferri "Vetrano" alla consortile Bernalda -Metaponto.	Dal Km. 34,900 alla s.p. 154 VI' tronco alla SS. 407 "Basentana".
045	S.P. PEZZICA - S. SALVATORE Dalla strada Campagnolo alla SS. 175	Dal Km. 10,460 della s.p. Demanio Campagnolo alla SS.175 Km. 38,950.
046	S.P. MONTESCAGLIOSO METAPONTO - (detta della Carrera) tronco dall'abitato di Montescaglioso al bivio con la 154 in sinistra Fiume Bradano.	Dall'abitato di Montescaglioso al Km. 45,358 della s.p. 154 VI° tronco.
049	S.P. VAL FOSSO ACQUA DI LUPO - BASENTELLO	Dal Km. 50,660 della SS. 96 (C.da Zecchino) al bivio con la s.p. Fondo Valle Basentello progr. Km. 4,300 (loc. Ribelli).
050	S.P. TIMMARI - S.CHIARA. COZZO CARLONI -	Dalla frazione Timmari al confine con la prov. di Bari (località Cozzo Carloni) progr. Km. 15,100, compreso la

		diramazione per Borgo Venusio progr. Km. 11,450 della SS. 99.
051	S.P. MATERA - GIOIA DEL COLLE	Dal Km. 582,850 della SS.7 al confine con la prov. di Taranto progr. Km. 0,003.
052	S.P. CRACO - S. MAURO FORTE - I° TRONCO	Dal Km. 152,500 della SS. 103 alla progr. Km. 15,003 (località Piano Francone).
054	S.P. CRACO - GANNANO	Dalla SS. 103 Km. 160,650 alla Diga di Gannano.
056	S.P. TRICARICO - BOCCANERA Dall'abitato di Tricarico alla strada di Calle (ora SS. 277) congiungente la SS. 7 e 96.	Dall'abitato di Tricarico al Km. 9,640 della SS. 277.
057	S.P. SCALO IRSINA - FONTANA VETERE Dallo Scalo omonimo alla C.da Fontana Vetere.	Dallo Scalo di Irsina alla C.da Fontana Vetere progr. Km. 4,020.
058	S.P. IN SINISTRA FIUME BRADANO Dalla SS.175 al bivio con la strada "Carrera" presso Masseria Andriulli.	Dal Km. 17,200 alla SS. 175 al bivio con la s.p. Carrera progr. Km. 9,000 presso Masseria Andriulli.
059	S.P. CRACO - S. MAURO FORTE II TRONCO Da Piano Francone all'abitato di S. Mauro Forte.	Da "Piano Francone" Km. 15,000 all'abitato di S. Mauro Forte.
060	S.P. DEGLI ARANCETI DI TURSI Dalla S.P. 154 - presso Ponte Masone alla SS. 104 presso Ponte Sinni.	Dalla S.P. 154 presso Ponte Masone progr. Km. 31,200 alla SS. 104 presso il Ponte sul fiume Sinni.
061	S.P. POLICORO - S.P. POLICORO - TURSI	Dall'abitato di Policoro all'incrocio con la s.p. Policoro -Tursi progr. Km. 7,200.
062	S.P. DALLA STAZIONE DI S. BASILIO AL MARE JONIO (S. BASILIO - MARE)	Dallo Scalo di S.Basilio al lido omonimo.
063	S.P. MATERA - GRASSANO	Dallo svincolo con la s.p. Matera - Ferrandina al Km. 530,900 della SS.7
064	S.P. FONDO VALLE BRADANO I e II TRONCO	A) DESTRA BRADANO (I° tronco) dalla S.P. Matera - Grassano alla S.P. 209 IV° Tronco. Km. 13 + 660 B) SINISTRA BRADANO (II° tronco) dalla SS.7 presso S. Giuliano alla S.P. Matera - Grassano Km. 17,649

065 S.P. FONDO VALLE BASENTELLO Dalla SS. 96, presso il Ponte sul Basentello, alla Matera - Grassano, presso il Ponte Bradano.	Dal Km. 55,500 della SS. 96 alla s.p. Matera - Grassano progr. Km. 21.300.
068 NOVA SIRI - ROTONDELLA Tronco dall'abitato di Nova Siri al bivio con la comunale di Rotondella	Tronco dall'abitato di Nova Siri al bivio con la comunale di Rotondella
069 FERRANDINA - STIGLIANO Tronco dalla s.p. Ferrandina - Salandra alla strada S. Mauro Forte - Craco, contrada Piano Francone.	Tronco dalla s.p. Ferrandina - Salandra alla strada S. Mauro Forte - Craco, in contrada Piano Francone.
071 S.P. VAL BASENTO	Tratto della SS. 176, dal passaggio a livello doppio presso lo scalo di ferrandina, al passaggio a livello incustodito presso scalo di Pisticci tra le progr. Km. 15,500 e Km.20,700 della SS. 176.
072 S.P. TRISAIA Dall'innesto con la SS. 104, sotto Rotondella, all'innesto con la SS. 106	Dalla SS. 104, sotto Rotondella, alla SS. 106.
073 DALLA SS. 106 AL MARE IN LOCALITA' LIDO DI SCANZANO (Santa Sofia).	Dalla SS.106 (Azienda Santa Sofia) al Mare (località Scanzano).
074 S.P. CANTARATO Dalla s.p. degli Aranceti di Tursi alla S.P. Tursi - Policoro.	Dalla provinciale Aranceti di Tursi alla provinciale Tursi - Policoro
075 S.P. TRATTURO TARANTINO Dall'innesto della S.P. 154 V° tronco all'innesto con la S.P. Demanio Campagnolo.	Dall'innesto provinciale 154 V° Tronco all'incrocio provinciale "Demanio Campagnolo".
076 S.P. CHE DALL'INNESTO DELLA S.P. POZZITELLO - S. BASILIO, ATTRAVERSO LA FRAZIONE DI MARCONIA, RAGGIUNGE LA S.S. 407 "BASENTANA". (c.d. MARCONIA - BASENTANA)	Dalla provinciale Pisticci S. Basilio alla superstrada "Basentana".
077 S.P. CARRERA VECCHIA Dall'abitato di Bernalda alla provinciale Metaponto - Bernalda Scalo.	Dall'abitato di Bernalda alla superstrada "Basentana" compreso il Km. 0,450 costruiti dall'Amm.ne Prov.le.
078 DALLA SS. 7 A GINOSA Tronco dalla SS. N. 7 al confine	Dal Km.589,000 della SS.7 al confine con la provincia di

interprovinciale. (c.d. MATERA - GINOSA)	Taranto, Km. .9,397.
079 S.P. SCALO DI MONTALBANO J. ALLA SS.103 Dalla progr. Km. 138,938 della SS.103 al Km. 3,475 della strada Consortile "S.S. 103 S. Arcangelo".	Dalla progr. Km.138,938 della SS.103 al Km. 3,475 della strada consortile "SS. 103 S. Arcangelo"
080 S.P. FORESTE DI TRICARICO Dalla SS.7 alla SS.277	Dalla SS. 7 alla SS. 277 di Km.7,675
081 STRADA "DA BORGO VENUSIO ALLA PROVINCIALE PER MASSERIA VIGLIONE IN LOCALITA' TORRE SPAGNOLA COMPRESA LA DIRAMAZIONE PER CASSANO VECCHIA".	Dal Borgo Venusio alla provinciale per Masseria Viglione. in località Torre Spagnola, compreso la diramazione per Cassano Vecchia.
082 STRADA "DALLA SS. 7 PRESSO GROTTOLE ALLA PROVINCIALE MATERA - GRASSANO, IN LOCALITA' PONTE BILIOSO".	Dalla SS.7 presso Grottole alla provinciale Matera - Grassano, in località Ponte Bilioso.
083 STRADA "DAL BORGO LA MARTELLA ALLA S.P. MATERA-GRAVINA PER MASSERIA CIPOLLA".	Dal Borgo la Martella alla s.p. Matera - Gravina per Masseria Cipolla.
085 STRADA "DALLA PROVINCIALE 154 IN LOCALITA' FRASCAROSSA IN DESTRA FIUME AGRI ALLA LOCALITA' MARONE (Mass. Buonfiglio)	Dalla provinciale 154 in località Ponte Frascarossa, in destra fiume Agri, alla località Marone (Masseria Buonfiglio).
086 STRADA "DALLA COMUNALE DI SPEZZACATENE AL LIDO DI S. BASILIO"	Dalla Comunale di "Spezzacatene" al lido di S. Basilio.
087 STRADA "DALLA PROVINCIALE AGRI - SINNI (località Diga di Gannano) ALLA PROVINCIALE DI VALLE AGRI (fosso del lupo)	Dalla provinciale Agri - Sinni (località Diga di Gannano) alla provinciale Valle d'Agri (Fosso del Lupo).
088 STRADA "DALLA PROVINCIALE AGRI - SINNI (località Diga di Gannano) ALLA VICINALE DI VALLE AGRI (in località Caprarico).	Dalla provinciale Agri Sinni (località Diga di Gannano) alla provinciale di Valle Agri (in località Caprarico).
089 STRADA IN DESTRA DEL FIUME BASENTO DALLA PROVINCIALE 154 ALLA S.S. 106.	Dalla provinciale di "Marconia" alla SS. 106 "Jonica".

tronco dalla provinciale di Marconia alla SS. 106 Jonica (c.d. IN DESTRA BASENTO)	
091 STRADA TURSI - POLICORO - SPIAGGIA DI POLICORO	Tratto dal passaggio a livello delle FF.SS. verso la marina di Policoro CONSEGNATA AL COMUNE DI POLICORO
092 STRADA IN SINISTRA DEL TORRENTE GRAVINA	Dalla SS. 7 alla SS. 99
093 S.P. DALLA SS. 175 (in località S. Marco) ALLA S.P. DEMANIO CAMPAGNOLO (c.d. S. MARCO - VENELLA)	Dalla SS.175 (loc. S. Marco) alla s.p. Demanio Campagnolo.
094 S.P. DEL MOLINO	Dal Comune di Grassano alla s.p. Giardini di Grassano.
095 S.P. FRATTA, EX SS. 103 (c.d. MONTALBANO - SCANZANO)	Tra progr. Km. 175,600 e Km. 192,651. SS. 598 Fondo Valle Agri - Abitato di Montalbano Jonico - SS. 106.
096 S.P. GIARDINI DI GRASSANO	Dalla SS. 277 ai "Giardini" in sinistra Fiume Bradano.
098 S.P. EX SS. 7 "APPIA"	Dal Km. 570,480 al Km. 574,200; dal Km. 553,490 (bretella di allacciamento allo svincolo di Miglionico) al Km. 558,100; dal Km. 559,000 al Km. 561,000; dal Km. 563,000 al Km. 565,000.
099 S.P. FONDO VALLE BRADANO (IN SINISTRA)	Dal Km.10,700 della s.p.209 IV' tronco al K--.36,270 della S.C. n. 74U.
100 S.P. DALLA PROV.LE MATERA-GRAVINA AI CENTRI RURALI DI PICCIANO	Dal Km.11,150 della s.p. Matera - Gravina ai centri rurali di Picciano
101 S.P. DIRAMAZIONE PER IL SANTUARIO DI PICCIANO	Dalla s.p. Matera - Gravina - centri rurali di Picciano al santuario Omonimo
102 S.P. FERRANDINA - MACCHIA	Dall'abitato di Ferrandina alla SS. 407 "Basentana" Km. 128.480 per Borgo Macchia di Ferrandina.
103 S.P. FONDO VALLE TORRENTE BILIOSO	Dal Km. 33,100 della s.p. Matera - Grassano alla s.p. 209 IV° tronco
105 S.P. DALLA SS. 106 (Litoranea Jonica) ALL'IMPIANTO IDROVORO DI POLICORO (presso il lido)	Dalla Litoranea Jonica all'impianto Idrovoro di Policoro presso il Lido.
106 S.P. 211 (POMARICO - BERNALDA) II° TRONCO	Dalla loc. Cappabianca al torrente "La Canala"(Km.5,157) e fino alla SS. 407 (Km. 5,388) compreso Km. 1,030 costruiti dall'Amministrazione

		Provinciale.
107	S.P. DALLA STRADA NOVA SIRI SCALO MARE ALLA SS.106 (Località Laccata).	Dalla Nova Siri Scalo Mare alla SS.106.
108	S.P. DALL'ABITATO DI SCANZANO AL MARE	Dall'abitato di Scanzano, presso l'attraversamento della linea delle FF.SS. Reggio Calabria - Taranto, al mare.
110	S.P. TORRE VALLONE - PISCICOLO	Dalla SS. 103 alla s.p. Craco - S. Mauro F.
114	S.P. POMARICO - PISTICCI SCALO	Dallo scalo di Pisticci alla s.p. 211 II° Tronco, progr. Km.15,700.
A	POMARICO - PIANI BRADANO - METAPONTO I° LOTTO	Dalla s.p. 211 I° Tronco alla progr. Km. ca. 4,288.
B	POMARICO - PIANI BRADANO - METAPONTO II° LOTTO	Dalla progr. km. ca. 4,288 alla progr. Km. ca. 5,374.
C	POMARICO - PIANI BRADANO - METAPONTO III° LOTTO	Dalla progr. Km. ca. 5,374 alla progr. Km. 6,378.
D	POMARICO - PIANI BRADANO - METAPONTO IV° LOTTO	Dalla progr. Km. ca. 6,378 alla progr. Km. 8,080.
F	STRADA CONGIUNGENTE LA S.P. POLICORO -POLICORO TURSI CON LA S.P. DALLA SS. 106 ALLA SS. 104 PER TRAVERSA SINNI	Dalla s.p. Policoro - Policoro Tursi (Pane e Vino) alla traversa sul fiume Sinni.
G	STRADA DELLA VALLE DEL SARMENTO I° LOTTO	Dallo svincolo in prossimità del ponte sul fiume Sarmento (s.p. Valsinni - Noepoli) alla confluenza Sarmento - Sinni (svincolo strada a s.v. Fondo Valle Sinni - Valsinni) .
H	STRADA DELLA VACARECCIA	Dalla s.p. Azienda S. Sofia - Mare al Mare.
I	EX STRADA STATALE 99	Tra progr. Km. 14,356 e progr. Km. 14,708 (coll. SS. 99 con I.T.A. di Matera).
L	EX STRADA STATALE 99	Rampa svincolo località Rondinelle
O	STRADELLA DI SERVIZIO DELLA STRADA A S.V. FERRANDINA - MATERA.	
P	STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. TRISAIA E LA S.P. TRAVERSA SINNI ALLA SS. 104 (LOCALITA'	Dal bivio Trisaia (s.p. Trisaia) alla loc. Galotti e la s.p. traversa Sinni alla SS. 104 (Località Tascione)

TASCIONE)		
115	S.P. EX S.S. 104 (SAPRI - IONIO)	<i>Dallo scalo di Nova Siri progr. km.174+276 (termine ex Statale Nova Siri) al confine con la prov. di Potenza</i>
116	S.P. IN DESTRA LAGO SAN GIULIANO	<i>Dalla SS. 7 alla SP. Matera - Grassano</i>
117	S.P. EX S.S. 7 VIA APPIA	<i>Dal confine con la prov. di Potenza (località Tre Cancelli) progr. km.498,900 all'innesto con la SS.7 raccordo nei pressi di Miglionico progr. km.554,140</i>
118	S.P. EX S.S. 96 BARESE	<i>Dal confine con la provincia di Potenza (loc. Fontana Medaglia d'Oro) progr. km.29,517 al confine con la provincia di Bari progr. km.55,790</i>
119	S.P. EX S.S. 103 DI VAL D'AGRI	<i>Dal confine con la provincia di Potenza progr. km.96,200 all'innesto con lo svincolo della SS.598 progr. km. 171,176</i>
120	S.P. EX S.S. 103 DI VAL D'AGRI	<i>Dall'innesto con la ex SS.103 progr. km.148,500 all'innesto con la SP. Craco - Gannano</i>
121	S.P. EX S.S. 175 DELLA VALLE DEL BRADANO	<i>Dall'incrocio con la traversa interna del comune di Matera (loc. Cappuccini) progr. km.6,950 alla stazione FF.SS. di Metaponto progr. km.44,650</i>
122	S.P. EX S.S. 176 DELLA VALLE DEL BASENTO	<i>Dallo svincolo con la SS.407 Basentana c/o Pisticci scalo progr, km.0,00 all'innesto con la ex SS.103 nei pressi di Craco Peschiera progr. km. 9,328</i>
123	S.P. EX S.S. 277 DI CALLE	<i>Dall'innesto con la ex SS.96 in località Calle progr. km. 0,00 all'innesto con la ex SS.103 Bivio Accettura progr. km. 65,400</i>
124	S.P. EX SS.380 DEI TRE CONFINI	<i>Dall'innesto con la SS.7 nei pressi del Ponte Bradano progr. km. 0,00 all'innesto con la ex SS.175 progr. km.10,300</i>
125	S.P. EX SS. 271	<i>Dall'innesto con la SS.7 presso Matera Nord al confine con la provincia di Bari.</i>

Aree e spazi pubblici diversi dalle strade provinciali, appartenenti al demanio e al patrimonio della Provincia, ubicati nei seguenti Comuni: Bernalda, Ferrandina, Matera, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Salandra, Scanzano Jonico e Tursi.

ELENCO DELLE STRADE PROVINCIALI APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA		
001	S.P. 209 IV TRONCO	Dal Km. 520,600 della SS. 7 al Ponte sul fiume Bradano. Progr. Km. 11,000.
002	S.P. 209 IV TRONCO	Dal Ponte sul fiume Bradano, progr. Km.

003 S.P. 209 V TRONCO	Dal Km. 44.350 (abitato di Irsina) alla progr. Km. 8,040 presso lo scalo omonimo.
004 S.P. 209 VI TRONCO	Dal bivio per Oppido Lucano, al, confine con la provincia di Potenza (verso Genzano di Lucania) Progr. Km. 9,550.
005 S.P. VAL D'AGRI Gorgoglione-Taverna Acinello - S.S. 103 presso Stigliano.	Dal Km. 97,384 della SS. 103, presso Gorgoglione, al Km.127,900 della SS. 103.
007 S.P. VALSINNI - NOEPOLI	Dal Km. 141,100 della SS. 104 presso Valsinni all'abitato di S.Giorgio Lucano progr. Km. 20,000.
008 S.P. VALSINNI - NOEPOLI	Dall'abitato di S. Giorgio Lucano progr. Km. 20,000 al confine con la provincia di Potenza (ponte sul fiume Sarmento progr. Km. 22,855.
010 S.P. 154	Dal Km. 136,644 della SS. 104 (località Cozzo di Tonno) alla Progr. km. 8,000 presso Colobrarò.
011 S.P. 154	Dalla Progr. km. 8,000 presso Colobrarò alla Progr. km.24,867, presso Tursi
017 S.P. 210	Dalla progr. Km. 15,600 alla S.P. 154 I Tronco al confine con la provincia di Potenza Progr. Km.5,840 verso S. Arcangelo
018 S.P. POZZITELLO - PISTICCI - S. BASILIO (tratto Pozzitello - Pisticci)	Dal Km. 26.600 della SS.176 allo scalo di S. Basilio progr. Km. 26.446
023 S.P. 211	Dal Km. 557,200 della SS. 7 all'abitato di Pomarico progr. Km. 12,034
029 S.P. OLIVETO LUCANO Dall'abitato di Oliveto L. all'innesto con la S.P. 209 (attualmente SS.277)	Dal Km. 39,300 della SS. 277 all'abitato di Oliveto L. Progr. Km. 2,731
037 S.P. ALIANO Tronco dall'abitato alla provinciale Valle d'Agri" presso bivio Acinello.	Dall'abitato di Aliano alla Progr. Km. 13,200 della s.p. Val d'Agri .
047 S.P. ALIANO - ALIANELLO	Dall'abitato di Aliano all'abitato di Alianello progr. Km.5,208.
048 S.P. TRICARICO Dalla SS. 7 verso S.Chirico in	Dal Km. 499,050 della SS. 7 al confine con la provincia

	provincia di Potenza.	di Potenza verso San Chirico Nuovo progr. Km. 1,890.
053	S.P. ACCETTURA - GALLIPOLI	Dal Km. 55.000 della SS. 277 al confine con la provincia di Potenza presso Gallipoli progr. Km. 12,780.
055	S.P. ALIANELLO - PONTE AGRI	Dalla Frazione di Alianello (Aliano) alla SS. 92 progr. Km.99,800 (ponte Agri)
066	STRADA DELLA RABATANA DI TURSI Tronco dalla prov. 154 presso abitato di Tursi alla Diga di Gannano, compreso le diramazioni per Ponte Masone.	Tronco dalla provinciale 154, presso l'abitato di Tursi, alla Diga di Gannano, compreso le diramazioni per Ponte Masone
067	*** VALLE DEL CAVONE Dalla SS.106 (Ponte Cavone) alla SS. 103 presso lo Scalo di Craco.	Dalla SS. 106 (Ponte Cavone) alla SS. 103, presso lo Scalo di Craco. NON REALIZZATA
090	S.P. TRAVERSA SUL FIUME SINNI - SS.104	Dalla Fondo Valle Sinni (traversa sul Fiume Sinni) alla SS.104 Sapri - Jonio.
097	S.P. EX SS. 176 "VAL BASENTO"	Dall'innesto con la SS. 7 "Appia" all'innesto con la SS.407 "Basentana".
109	S.P. GALLIPOLI - PONTE BALZANO	Dal termine della s.p. Accettura - Gallipoli al Ponte Balzano, innesto con la SS. 407 " Basentana".
111	S.P. OBBLIGATORIA DA NOVA STRI ALLA PIETRA DEL CONTE (S.P. Sulla)	Dalla periferia dell'abitato di Nova Siri alla s.p. Nova Siri (Pietra.del Conte).
112	S.P. SALANDRA - GARAGUSO	Dalla periferia abitato di Salandra (S. C. Campa) alla SS.277 a Km. 1,500 ca. dall'abitato di Garaguso.
113	S.P. ROSSI - AUTARELLO BOSCO DI MONTEPIANO.	Tronco dalla SS. 103 progr. Km. 144,077 (Loc.Rossi) alla strada Croce Cesinali e tronco dalla strada Croce Cesinali Progr. Km. 1,409 al Bosco di Montepiano. CONSEGNATA AL COMUNE DI CIRIGLIANO
E	DIRAMAZIONE PER SANTUARIO DI ANGLONA	
M	STRADA A S.V. FONDO VALLE SINNI - III TRONCO 2° LOTTO (AC. 5258) Km. 9,278 - 9,330	Dallo svincolo di Monte Cotugno allo svincolo per Valsinni. CONSEGNATA ALL'ANAS
N	STRADA A S.V. BRADANICA	Dalle adiacenze della s.p. Picciano (lato Matera -

Aree e spazi pubblici diversi dalle strade provinciali, appartenenti al demanio e al patrimonio della Provincia, ubicati nei seguenti Comuni: Accettura, Aliano, Calciano, Cirigliano, Colobrano, Craco, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Miglionico, Oliveto Lucano, Pomarico, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico e Valsinni.

Art. 21 - Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo

I categoria	II categoria
€. 0,36	€. 0,26

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

I categoria	II categoria
€. 0,15	€. 0,13

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata ad ore effettive di occupazione.

C) Le tariffe di cui alla lettera A) sono aggiornate annualmente con atto della Giunta Provinciale in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato. Il predetto atto provinciale deve essere adottato, a pena di decadenza, entro trenta giorni da quello di pubblicazione sulla G.U. della legge di bilancio ed ha effetto per l'anno cui si riferisce la legge medesima.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 10% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A). Il valore così ottenuto è moltiplicato per 365.

Art. 22 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'articolo 21 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso

inferiore a 0,80 e superiore a 2.

Art. 23 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Criteri generali di commisurazione dell'area occupata

Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadri o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadro o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate al suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

2) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti, costruiti anche senza titolo sul suolo pubblico, costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica della sede stradale intesa a consentire o a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non danno luogo all'applicazione del canone i semplici accessi posti a filo con il manto stradale o sprovvisti di qualsiasi manufatto sulla sede stradale. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq 10.

La superficie effettiva del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione. La superficie convenzionale del passo carrabile, funzionale alla determinazione del canone di concessione, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità "convenzionale" di un metro lineare, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla T.O.S.A.P.

3) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro lineare superiore.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

4) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio con apposito atto deliberativo, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

5) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 3), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 4.

3) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie

concessa per uso cantiere.

Art. 24 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

Tabella n. 1

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO	I CATEGORIA	II CATEGORIA
1) arredi urbani in genere	0,80	0,80
2) banchi di vendita in luoghi pubblici diversi dalle aree mercatali	1,60	1,40
3) chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita	2	1,80
4) distributori di carburanti	2	1,80
5) edicole	2	1,80
6) esposizione di merce all'esterno di negozi	1,30	1,30
7) fioriere e simili	0,80	0,80
8) impianti pubblicitari con sostegni al suolo	1,30	1,20
9) ombrelloni, tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)	1,90	1'70
10) passi carrai	0,80	0,80
11) ponteggi, attrezzature, materiali per l'edilizia	0,90	0,90
12) spazi riservati alle autovetture adibite al pubblico trasporto	0,80	0,80
13) spazi riservati al parcheggio privato	0,80	0,80
14) spazi riservati al parcheggio pubblico	1,20	1,10

Tabella n. 2

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO PUBBLICO	I CATEGORIA	II CATEGORIA
1) cavidotti, elettrodotti e simili	1,20	1,20
2) impianti per il trasporto di materiale in genere	1,30	1,20
3) impianti a fune per trasporto merci o persone	1,40	1,40
4) insegne a bandiere e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al	1,20	1,10
5) striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze	1,20	1,10

Tabella n. 3

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO	I CATEGORIA	II CATEGORIA
1) cavidotti interrati	1,30	1,30

2) cisterne e serbatoi in genere interrati	1,30	1,30
3) condotte e tubazioni interrate	1,40	1,40
4) cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili	1,40	1,40
5) <i>cavidotti e cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili a servizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (secondo le definizioni di cui alla vigente normativa)</i>	0,80	0,80

Art. 25 - Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'articolo 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'articolo 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365

FORMULA: PTB x CE x MQ /ML x 365

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A).

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'articolo 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'articolo 24. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

FORMULA: TB x CE: O (ore effettive) x MQ/ML

Art. 26 - Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. *Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di € 0,80 per ciascuna utenza per i comuni fino a 20.000 abitanti e € 0,66 per ciascuna utenza per i comuni oltre i 20.000 abitanti, per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.*

2. *In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore a € 516,00.*

3. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle Aziende esercenti attività strumentali ai pubblici esercizi.

4. La predetta misura unitaria sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno

7. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 1 con riferimento alla durata delle occupazioni ed è maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo.

8. La Provincia ha sempre facoltà di chiedere, a norma dell'art. 28 del D.Lgs. n. 285/1997 e s.m.i. la modifica o spostamento delle opere e/o degli impianti di cui ai commi precedenti. In tal caso gli oneri per tali modifiche o spostamenti sono a carico del gestore del pubblico servizio.

Art. 27 - Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:

- ◆ per le occupazioni realizzate per finalità politiche, istituzionali, sindacali e assistenziali limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita e la somministrazione, del 50%;
- ◆ per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 80%;
- ◆ per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 80%;
- ◆ per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori handicap o di giovani disoccupati, del 50%.
- ◆ per le occupazioni con accessi e diramazioni a fondi privati, del 60%.
- ◆ per le occupazioni (fino a 1000 m.) realizzate con infrastrutture a servizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, del 5%; per la parte di occupazione eccedente 1000 m., del 25%

Art. 28 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia di Matera, con arrotondamento del relativo importo all'euro per difetto in caso di decimali fino a 50 centesimi di euro e per eccesso in caso di decimali superiori a 50 centesimi di euro a mille lire per difetto se la frazione dell'ultimo migliaio di lire non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

2. Il canone è corrisposto in un'unica soluzione e, fatta eccezione per le occupazioni temporanee, per anno solare. Il canone relativo all'anno di rilascio della concessione di occupazione permanente è corrisposto *in misura proporzionale ai mesi intercorrenti tra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Si considera mese intero quello in cui viene*

rilasciata la concessione.

3. La Provincia, su richiesta dell'interessato, può consentire il versamento in rate trimestrali anticipate di eguale importo con scadenza al 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, a condizione che il canone riguardi un'occupazione permanente, non si riferisca all'anno di rilascio della concessione e il suo ammontare sia *superiore a €. 200,00*

4. In caso di rinnovo in corso d'anno della concessione relativa ad un'occupazione permanente, il canone dovuto per l'anno di rilascio della nuova concessione è compensato con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

5. Il subentro è le variazioni nell'occupazione in corso d'anno, ove comportino il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, senza compensazione con il canone già corrisposto dal precedente concessionario per il medesimo anno.

6. Il pagamento del canone deve essere eseguito entro i termini di seguito indicati:

a) al momento del rilascio della concessione, se il canone si riferisce all'anno di rilascio della concessione o riguarda un'occupazione temporanea;

b) entro il mese di gennaio, se il canone riguarda un'occupazione permanente e si riferisce ad anni successivi a quello di rilascio della concessione.

7. Resta salva la facoltà della Provincia di richiedere il pagamento del canone in via ordinaria mediante sistema bancario o per il tramite del concessionario, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del d.lgs. 15.12.1997, n. 446. In tal caso le modalità ed i termini di pagamento del canone di concessione di occupazioni permanenti sono quelli stabiliti nell'atto di convenzione con l'appaltatore o il concessionario.

Art. 29 - Sanzioni

1. Per le occupazioni abusive si applica la sanzione amministrativa pecuniaria d'importo pari al 100% del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione regolarmente autorizzata, prescindendo da eventuali esenzioni o agevolazioni di quest'ultima. Oltre alla sanzione innanzi prevista, si applicano quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30.4.1992, n. 285. La decadenza dalla concessione/autorizzazione, intervenuta ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dell'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

2. Sono abusive le occupazione realizzate senza la concessione/autorizzazione provinciale. Sono, altresì, considerate abusive le occupazione realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione nonché le occupazione che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione/autorizzazione, senza rinnovo o proroga di queste, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione delle medesime.

3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione, redatto da

competente pubblico ufficiale, costituisce titolo per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui al comma 1.

4. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20% del canone.

5. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita per il versamento. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento di ciascuna rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.

6. La sanzione stabilita nel comma 4, è ridotta del 50% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 5.

Art. 30 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'accertamento dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.

2. Il funzionario responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tal fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.

3. Il predetto funzionario verifica, altresì, i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicati le modalità ed il termine, non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione dei versamenti.

4. In caso di occupazione abusiva il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione del canone e delle sanzioni conseguenti all'abuso.

5. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di sei mesi dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

7. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'articolo 31. Il relativo procedimento deve essere concluso entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.

Art. 31 - Funzionario responsabile

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone secondo l'ordinamento delle strutture organizzative della Provincia provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere e in particolare:

- ◆ sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle predette attività, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica;
- ◆ cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione coattiva, ed applica le sanzioni;
- ◆ appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- ◆ (in caso di gestione del canone affidata a terzi) verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone;
- ◆ compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti in materia di canoni di concessione;

2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 32 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione /autorizzazione disciplinato dal presente regolamento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 34 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 33 - Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicito rinnovo o conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 34 - Disposizioni finali - entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1.01.2012.

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia, contraria o

incompatibile con quelle del presente regolamento.